

AIPB **MONITOR**

N°28 - GENNAIO 2026

ITALIA
EUROPA

- | **Provvedimenti parlamentari, governativi, regolamentari**
- | **Consultazioni**
- | **Eventi**



AIPB Monitor Italia Europa

N° 28 - Gennaio 2026

ITALIA

Provvedimenti in primo piano

LEGGE BILANCIO 2026

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di martedì 30 dicembre, la Legge di Bilancio 2026 ([Link](#)).

In particolare, l'Assemblea di Palazzo Montecitorio ha licenziato il provvedimento nel medesimo testo approvato in prima lettura da Palazzo Madama, che aveva inoltre trasposto la Sezione I del provvedimento in un unico articolo diviso in commi, tra cui si segnalano come di maggiore interesse:

- **Articolo 1, comma 2** recante la norma interpretativa sulle riserve auree di Banca d'Italia;
- **Articolo 1, commi 25-26** relativi all'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia;
- **Articolo 1, comma 28** recante disposizioni in materia di tassazione di criptovalute;
- **Articolo 1, commi 29-31** recante l'incremento dell'imposta sulle transazioni finanziarie;
- **Articolo 1, commi 46-50** recante la revisione della disciplina dei dividendi infra-UE IRAP e la disciplina delle relative istanze di rimborso;
- **Articolo 1, commi 51-55** recante modifiche alla disciplina dei dividendi;
- **Articolo 1, commi 56-68** relativo al regime della deducibilità delle svalutazioni su crediti verso la clientela per perdite attese;
- **Articolo 1, commi 59-64** relativo all'imposta sul rischio infortunio conducente e assistenza stradale;
- **Articolo 1, commi 65-67** relativo alla valutazione di talune tipologie di titoli da parte di soggetti che non adottano i principi contabili internazionali;
- **Articolo 1, commi 68-73** relativo alla revisione del contributo straordinario sui margini di interesse delle banche e l'affrancamento della relativa riserva;
- **Articolo 1, commi 74-75** recante l'incremento dell'aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione;
- **Articolo 1, commi 76-81** relativo alla sospensione della deduzione relativa alle DTA;
- **Articolo 1, comma 130** recante un limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie;
- **Articolo 1, commi 131 e 132** recante norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa;
- **Articolo 1, commi da 133 a 136** recante limiti alla deducibilità degli interessi passivi;
- **Articolo 1, comma 137** relativo alla modifica alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario;

- **Articolo 1, comma 144** relativo all'imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni;
- **Articolo 1, commi 145-146** in materia di esenzione dall'imposta di bollo su alcuni contratti di credito;
- **Articolo 1, commi 201-202** recanti disposizioni in materia di previdenza complementare;
- **Articolo 1, commi 203-205** recanti disposizioni sugli accantonamenti inerenti ai TFR e sulle adesioni alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato;
- **Articolo 1, comma 258** relativo ai criteri per la determinazione delle contribuzioni versate alla CONSOB dai soggetti da essa vigilati;
- **Articolo 1, comma 268** relativo all'autorizzazione al conferimento ai dipendenti MEF di incarichi nelle società partecipate;
- **Articolo 1, commi 427-436** relativi alla maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali;
- **Articolo 1, comma 771** relativo all'aconto del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti;
- **Articolo 1, commi 860-862** relativi all'interpretazione autentica sull'ambito di applicazione di esoneri contributivo con riferimento a soggetti operanti nell'ambito assicurativo;
- **Articolo 1, commi 878-881** recanti misure volte a riordinare alcune previsione relative al sistema delle garanzie pubbliche.

Le disposizioni del provvedimento sono entrate in vigore lo scorso 1° gennaio.

LEGGE CONVERSIONE DL SPESE

[Pubblicata](#) nella Gazzetta la Legge di conversione del DL Spese ([Testo coordinato](#)). Il provvedimento, approvato in via definitiva dal Parlamento giovedì 18 dicembre, reca misure urgenti di natura finanziaria e ordinamentale a sostegno di infrastrutture, sanità, enti territoriali e grandi eventi. Sono incrementate le risorse per il settore ferroviario, in favore di RFI, e per iniziative di cooperazione economica internazionale a supporto della resilienza ucraina.

Il testo rafforza strumenti di politica sociale e innovazione, tra cui il fondo di garanzia per la prima casa, il fondo per la digitalizzazione e le borse di studio delle specializzazioni sanitarie non mediche. Rilevanti interventi sono previsti in ambito sanitario, con risorse per strutture di eccellenza, personale e investimenti tecnologici. Ampia attenzione è riservata all'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, con stanziamenti per infrastrutture, sicurezza e promozione sportiva. Il testo introduce inoltre misure di sostegno finanziario per enti locali, inclusa Roma Capitale, e disposizioni sulla riorganizzazione della Croce Rossa italiana.

Le disposizioni del provvedimento sono entrate in vigore nella giornata del 20 dicembre.

DL TRANSIZIONE 5.0 E AREE IDONEE

L'Aula del Senato ha approvato in prima lettura il Ddl di conversione del DL Transizione 5.0 e Aree idonee ([S.1718-A](#)).

In particolare, l'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato il provvedimento nel testo licenziato dalla Commissione Ambiente, che ha approvato 13 emendamenti al netto degli identici, tra cui si segnala come di maggiore interesse l'emendamento 2.0.1000 del Governo recante modifiche alla disciplina del Golden Power, in particolar modo in relazione al settore finanziario.

In particolare, l'emendamento apporta modifiche al [DL 21/2012](#) stabilendo che:

- Nell'ambito dell'esercizio del potere di voto mediante DPCM sulle delibere, gli atti e le operazioni che diano luogo a una situazione eccezionale di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di settore, sia considerata anche quella in materia di valutazione prudenziale delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario nonché in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese.
- Prevede che nel settore finanziario, compreso quello creditizio e assicurativo, qualora la delibera, l'atto o l'operazione o l'acquisto per cui è previsto obbligo di notifica di società che detengono gli attivi individuati come strategici siano soggetti anche all'autorizzazione di Autorità europee competenti a valutare gli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali non potranno essere esercitati anteriormente al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorità. In tal caso i relativi termini per la notifica alla Presidenza del consiglio non decorrono fino alla definizione dei predetti procedimenti.
- Specifica che tra i criteri in base ai quali possono essere esercitati i poteri speciali, in luogo del pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico, sia considerata la sussistenza di pericoli per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, ivi inclusa la sicurezza economica e finanziaria nazionale, nella misura in cui la protezione degli interessi essenziali dello Stato non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore.

Il testo è stato quindi trasmesso alla Camera con numerazione C.2758 per la seconda lettura, che si prospetta blindata, in vista del termine per la conversione in legge fissato per il prossimo 20 gennaio.

DDL PMI

La Commissione Attività produttive della Camera ha proseguito l'esame in seconda lettura del Ddl PMI ([C.2673](#)).

La Commissione ha avviato le votazioni sulle proposte emendative, respingendole tutte fino all'articolo 26.

Successivamente, ha convenuto di sospendere l'esame del provvedimento, in attesa dello svolgimento del Tavolo Moda presieduto dal Ministro Urso al MIMIT, ad esito del quale il Relatore, On. Pietrella (Fdi), ha presentato l'emendamento **26.100**, il quale dispone la soppressione delle disposizioni del Capo IV (artt. 26-30) relative alla certificazione unica di conformità delle filiere della moda.

Approvato l'emendamento, si è quindi concluso l'esame delle proposte emendative e il seguito dell'esame è stato rinviauto nelle more dell'espressione del termine da parte delle competenti commissioni consultive.

A quanto si apprende, l'intenzione sarebbe quella di conferire il mandato al Relatore a gennaio con il successivo approdo in Aula del provvedimento.

LEGGE CONCORRENZA

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025 ([Link](#)).

Il disegno di legge, approvato in via definitiva dall'Aula di Palazzo Montecitorio lo scorso 11 dicembre, è composto da un articolo unico contenente 24 commi a seguito dell'approvazione in prima lettura dall'Aula del Senato mediante l'apposizione di un maxiemendamento governativo interamente sostitutivo dell'articolato.

Il provvedimento contiene disposizioni in materia di servizi pubblici locali, di servizi di trasporto pubblico regionale e di trasporto aereo, nonché disposizioni per tutelare i consumatori e il mercato in ambito sanitario, misure per l'accelerazione del trasferimento tecnologico e in materia di società tra professionisti. Inoltre, esso rientra tra gli impegni assunti dallo Stato italiano al cui rispetto è subordinato lo stanziamento dei fondi previsti nell'ambito del PNRR.

Le disposizioni sono entrate in vigore lo scorso 3 gennaio.

DDL DELEGAZIONE UE

La Commissione Politiche UE del Senato ha avviato l'esame in seconda lettura del Ddl Delegazione UE 2025 ([S.1737](#)).

Il provvedimento, approvato in prima lettura dall'Aula di Palazzo Montecitorio lo scorso 3 dicembre, contiene la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e per l'attuazione di altri atti comunitari. A seguito delle modifiche introdotte in prima lettura, si ricordano le seguenti disposizioni di interesse:

- **Disciplina Sanzionatoria (Art. 2)** – Delega il Governo ad adottare entro 18 mesi disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive ovvero in regolamenti europei, pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
- **Direttiva risanamento assicurazioni (Art. 8)** – Delega il governo al recepimento della direttiva UE 2025/1 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
- **Regolamento trasparenza rating ESG (Art. 10)** – Regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859.
- **Regolamento cybersicurezza prodotti elementi digitali (Art. 15)** – Regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828.
- **Regolamento cyber solidarietà (Art. 17)** – Regolamento 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi, e che modifica il regolamento (UE) 2021/694.
- **Allegato A –**
 - **Direttiva CSDDD** – Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859.

- **Direttiva diritto societario** – Direttiva (UE) 2025/25 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario.
- **Direttiva FASTER** – Direttiva (UE) 2025/50 del Consiglio, del 10 dicembre 2024, relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso.
- **Direttiva IVA era digitale** – Direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale.
- **Direttiva certificato elettronico esenzione IVA** – Direttiva (UE) 2025/425 del Consiglio, del 18 febbraio 2025, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.
- **Direttiva DAC9** – Direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio, del 14 aprile 2025, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

L'approdo in Aula del provvedimento è previsto per il prossimo 17 febbraio.

DLGS RIFORMA TUF

Le Commissioni riunite Giustizia e Finanze del Senato hanno proseguito l'esame del Dlgs di riforma del TUF ([Atto n. 331](#)).

Il provvedimento interviene in modo organico sul TUF e sulle norme del Codice civile riguardanti le società di capitali con l'annunciato obiettivo di sostenere la crescita economica, favorire il risparmio e l'accesso delle imprese al capitale di rischio, rafforzare la competitività del sistema finanziario, e semplificare la regolamentazione di emittenti e intermediari.

In particolare, il Presidente della Commissione Finanze Garavaglia (Lega), dopo aver invitato i Gruppi a far pervenire alla Presidenza eventuali osservazioni e rilievi, ha specificato che le Commissioni procederanno presumibilmente entro il 20 gennaio all'espressione del parere.

DLGS DAC8

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dlgs DAC8 ([Link](#)).

Il provvedimento, approvato in esame definitivo dalla riunione del CdM di giovedì 4 dicembre, recepisce la [Direttiva UE 2023/2226](#) (c.d. DAC 8) relativa alla cooperazione amministrativa nel settore finanziario che, tra le altre cose, ha introdotto lo scambio automatico di informazioni su conti finanziari basato sul Common Reporting Standard, ovvero un sistema globale di scambio di informazioni fiscali sviluppato dall'OSCE e che si applica non solo agli Stati membri dell'UE, ma a tutti i Paesi che lo adottano.

In particolare, il provvedimento introduce un quadro per la segnalazione e lo scambio di informazioni sulle cripto – attività in una duplice modalità: da un lato, mediante le segnalazioni dei prestatori di tali servizi che devono attuare procedure di adeguata verifica per individuare utenti di cripto – attività soggetti a segnalazione sulle pertinenti operazioni; dall'altro, le Autorità competenti degli Stati membri sono tenute a comunicare agli altri Stati membri, mediante scambio automatico di informazioni, alcuni dettagli riguardanti gli utenti soggetti a segnalazione, i servizi di

cripto – attività con obbligo di comunicazione e le transazioni rilevanti. Viene quindi individuata la decorrenza degli obblighi di comunicazione e le informazioni che i prestatori di servizi per le cripto-attività devono trasmettere all’Agenzia delle entrate, il cui termine è fissato al 30 giugno 2027.

Inoltre, il provvedimento amplia l’oggetto dello scambio d’informazioni ai meccanismi fiscali transfrontalieri che coinvolgono persone fisiche ad alto patrimonio netto con l’obiettivo di rafforzare la lotta all’evasione fiscale, in linea con gli standard internazionali, includendo anche le tasse e imposte non armonizzate.

Infine, viene stabilito che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità e i termini per la comunicazione all’Agenzia delle entrate delle informazioni trasmesse dai prestatori di cripto – attività. Inoltre, l’elenco delle giurisdizioni qualificate non-UE è pubblicato sui siti internet istituzionali del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle entrate, entro il 15 maggio di ciascun anno.

DLGS REQUISITO MINIMO FONDI

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dlgs requisito minimo fondi ([Link](#)).

Il provvedimento consta di tre articoli ed è volto al recepimento della direttiva (UE) n. 2024/1174 (c.d. Daisy Chains 2) che modificano la direttiva (UE) 2014/59 (c.d. Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD) disponendo norme il requisito minimo di fondi propri e passività computabili. In particolare, tali disposizioni fanno riferimento alla sua applicazione all’interno di gruppi di risoluzione caratterizzati da catene partecipative complesse (c.d. daisy chains) e agli enti designati per la liquidazione.

Nello specifico, il decreto legislativo introduce la definizione di “ente designato per la liquidazione”, prevedendo la regola generale della non determinazione del MREL nei confronti degli enti designati per la liquidazione.

Inoltre, introduce la possibilità per la Banca d’Italia, in qualità di autorità di risoluzione, di determinare il requisito MREL (minimum requirement for own funds and eligible liabilities) su base discrezionale per un ente designato per la liquidazione, tenendo conto dei possibili impatti della liquidazione dell’ente sulla stabilità finanziaria e sul rischio di contagio al sistema finanziario. Prevede altresì la disapplicazione degli obblighi di preventiva autorizzazione relativi al riacquisto di passività computabili rispetto agli enti designati per la liquidazione nei confronti dei quali la Banca d’Italia non abbia esercitato la discrezionalità.

Infine, il decreto definisce gli obblighi di segnalazione e di comunicazione al pubblico per gli enti cui sia stato fissato il MREL, nonché il coordinamento delle relative disposizioni con la normativa dell’Unione europea e l’inclusione della determinazione del MREL interno su base sub-consolidata.

DLGS CRD VI E CRR III

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dlgs CRD VI e CRR III ([Link](#)).

Il provvedimento, approvato in via definitiva durante la riunione del CdM del 4 dicembre, completa la riforma “Basilea 3” a livello europeo, recependo le modifiche ai requisiti di vigilanza (CRD VI) e al regolamento sui requisiti prudenziali (CRR III).

La misura principale è l'introduzione dell'output floor, che limita l'utilizzo dei modelli interni da parte delle banche, garantendo una maggiore solidità del capitale. Inoltre, il provvedimento estende i poteri di vigilanza, includendo la valutazione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) e la disciplina delle succursali di Paesi terzi. Nello specifico, introduce una disciplina di dettaglio sull'operatività in Italia delle banche e dei gruppi bancari di Stato terzo, che prevede, tra l'altro, l'obbligo per le banche e i gruppi bancari di Stato terzo di stabilire una succursale in Italia per poter svolgere le attività di raccolta di depositi o altri fondi con obbligo di restituzione, di concessione di prestiti e di rilascio di garanzie e impegni di firma, che – salvo alcune ipotesi di esenzione – non potranno più essere svolte in regime di libera prestazione di servizi.

Si introduce altresì l'obbligo per gli enti con esposizioni dirette o indirette alle cripto-attività, o che forniscono servizi correlati alle cripto-attività, di implementare processi e pratiche di gestione dei rischi tecnologici, informatici, legali, di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

La normativa europea interviene inoltre per armonizzare la valutazione dell'idoneità, in termini di professionalità e onorabilità, dei membri degli organi di gestione, dell'alta dirigenza e dei titolari di funzioni chiave degli enti creditizi, introducendo norme procedurali per la citata valutazione effettuata dagli enti competenti. Da ultimo, le nuove norme armonizzano e semplificano le procedure per la fissazione delle riserve di capitale a fronte del rischio sistematico, attraverso una procedura di notifica, da parte delle autorità di vigilanza presenti nei Paesi membri.

DLGS CONTRATTI FINANZIARI CONCLUSI A DISTANZA

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dlgs contratti finanziari conclusi a distanza ([Link](#)).

Il provvedimento, approvato in via definitiva nel Consiglio dei Ministri dello scorso 4 dicembre, recepisce la direttiva (UE) 2023/2673 in materia di contratti di servizi finanziari conclusi a distanza. In particolare, la direttiva mira ad aggiornare e armonizzare le norme euro unitarie relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari, al fine di incrementare la tutela e la protezione dei consumatori.

Il provvedimento, che si compone di cinque articoli, reca alcune modifiche alla disciplina in materia di recesso nei contratti conclusi a distanza e nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali, anche in relazione ai contratti a distanza conclusi direttamente mediante un'interfaccia online.

Inoltre, viene introdotta all'interno del Codice del consumo un'apposita sezione dedicata alla disciplina della commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, definendo tra gli altri i relativi obblighi informativi e le disposizioni relative al diritto di recesso da contratti a distanza per servizi finanziari.

Vengono inoltre apportate modifiche, anche di coordinamento, al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ed al Codice delle assicurazioni private, stabilendo altresì che l'IVASS, nell'ambito delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese e sull'osservanza della legislazione, possa ricevere impegni da imprese di assicurazione o riassicurazione e da soggetti iscritti al registro degli intermediari, tali da far venire meno i profili di violazione di competenza dell'IVASS.

L'entrata in vigore del provvedimento è prevista per la giornata di venerdì 23 gennaio.

DLGS MODIFICHE DECRETO ANTIRICICLAGGIO

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dlgs recante modifiche al decreto antiriciclaggio ([Link](#)).

Il provvedimento, approvato in via definitiva durante la riunione del CdM dello scorso 4 dicembre, costituisce una prima attuazione della [direttiva \(UE\) 2024/1640](#) (c.d. AMLD6), relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. In particolare, la Direttiva di riferimento si inserisce nell'ambito di un pacchetto normativo volto a istituire un nuovo quadro normativo e istituzionale europeo in materia di prevenzione del riciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo (c.d. AML Package), finalizzato ad incrementare la resilienza del sistema finanziario.

Nello specifico, si concentra sull'articolo 74 della Direttiva che riguarda l'accesso alle informazioni relative al titolare effettivo delle persone giuridiche con l'obiettivo di rafforzare i meccanismi di prevenzione e contrasto all'uso del sistema finanziario a fini illeciti. Tra gli interventi specifici, si prevedono l'adeguamento del sistema sanzionatorio, sia penale che amministrativo, e la garanzia della più ampia collaborazione a livello nazionale e con le omologhe autorità europee.

Il provvedimento apporta modifiche alle disposizioni contenute nel [Dlgs 21 novembre 2007, n. 231](#) in materia di comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e persone giuridiche private. In particolare, prevede che possano accedere alla sezione autonoma del registro, oltre le Autorità e i soggetti obbligati, solo i soggetti privati che siano titolari di un interesse giuridico rilevante differenziato. A tal fine, con decreto del MEF, di concerto con il MIMIT, sono stabiliti i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza delle cause di esclusione dell'accesso e a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso.

Eventi

- 14/01/2026 – **Il Bilancio del Sistema Previdenziale Italiano. Andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell'assistenza per l'anno 2024.** Organizzato da Itinerari Previdenziali. ([info](#))
- 19/01/2026 – **Vi racconto la Banca d'Italia.** Organizzato dall'Università Luiss e partecipa, tra gli altri, Salvatore Rossi, già Direttore generale della Banca d'Italia. ([info](#))
- 29/01/2026 – **Private Equity Days – Emilia Romagna.** Organizzato da ilSole24Ore. ([info](#))
- 03/02/2026 – **Fondazioni di origine Bancaria e gestione finanziaria: le aspettative per il 2026.** Organizzato da Itinerari previdenziali. ([info](#))
- 05-06/02/2026 – **Investitori istituzionali e gestori a confronto.** Organizzato da Itinerari previdenziali. ([info](#))

UNIONE EUROPEA

Provvedimenti in primo piano

Eurogruppo – Kyriakos Pierrakakis eletto Presidente

In data 11 dicembre, durante la [riunione](#) dell'Eurogruppo, il Ministro delle Finanze greco **Kyriakos Pierrakakis è stato eletto Presidente dell'Eurogruppo** mediante voto segreto tra i ministri delle finanze dell'eurozona, risultando preferito all'altro candidato, il Ministro delle Finanze belga Vincent Van Peteghem.

Pierrakakis succede all'attuale Presidente, l'irlandese **Pascal Donohoe**, dimessosi lo scorso 18 novembre per assumere il ruolo di Direttore Esecutivo e Chief Knowledge Officer presso la Banca Mondiale. Il nuovo Presidente guiderà le riunioni mensili dell'Eurogruppo per i prossimi **due anni e mezzo**.

Pacchetto Omnibus I semplificazione – ratificato dal PE il testo dell'accordo interistituzionale

Il 16 dicembre, il Parlamento europeo riunito in sessione plenaria [ha ratificato](#) l'accordo provvisorio raggiunto nei negoziati interistituzionali sulla proposta di modifica di alcuni requisiti in materia di rendicontazione di sostenibilità aziendale e di due diligence (**Pacchetto Omnibus I**). L'accordo è stato approvato con [428 voti a favore, 218 contrari e 17 astensioni](#).

Di seguito si riportano i punti principali dell'accordo ratificato dal Parlamento:

- **Ambito di applicazione della rendicontazione** – La rendicontazione sociale e ambientale diventerà obbligatoria solo per le aziende dell'UE con più di 1.000 dipendenti e un fatturato annuo superiore a 450 milioni di euro, nonché per le imprese non-UE con fatturato superiore a 450 milioni nell'UE e le loro controllate con oltre 200 milioni di euro di fatturato nell'Unione.
- **Riduzione degli obblighi e protezione delle piccole imprese** – Gli obblighi di rendicontazione saranno ridotti, la rendicontazione settoriale diventerà volontaria e le imprese più grandi non potranno trasferire questo onere alle aziende più piccole con cui collaborano.
- **Supporto e strumenti della Commissione** – Per agevolare l'applicazione delle nuove norme, la Commissione europea creerà un portale digitale con linee guida, modelli e strumenti di supporto per le rendicontazioni nazionali e UE.
- **Obblighi di due diligence per le sole grandi imprese** – Le nuove norme restringono l'obbligo di due diligence alle sole grandi imprese, riducendo significativamente il numero di società interessate. L'obbligo si applicherà alle aziende con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato annuo superiore a 1,5 miliardi di euro se stabilite nell'UE, nonché alle imprese extra-UE con un fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro nell'Unione. Le imprese soggette alla normativa dovranno individuare i rischi nelle proprie catene di attività, ma potranno richiedere informazioni ai partner con meno di 5.000 dipendenti solo se necessario per valutazioni approfondite. Viene inoltre eliminato l'obbligo di presentare piani di transizione verso un'economia sostenibile.
- **Regime sanzionatorio ed entrata in vigore** – Le violazioni saranno sanzionate a livello nazionale, con ammende fino al 3% del fatturato netto mondiale. Le norme sulla due diligence entreranno in vigore il [26 luglio 2029](#).

Per quanto riguarda i **next steps**, l'esito del voto conclude il processo legislativo in Parlamento. Si attende ora la ratifica da parte del COREPER, seguita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE e dalla conseguente entrata in vigore.

RIS – raggiunto accordo interistituzionale

Il 17 dicembre, il Consiglio dell'UE e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla **Retail Investment Strategy** ([link](#) al comunicato stampa). Il pacchetto comprende una direttiva con modifiche mirate a diverse direttive UE in materia di servizi finanziari, tra cui MIFID, Solvency II, UCITS e AIFMD, nonché un regolamento che modifica il Regolamento PRIIPS.

Di seguito si riporta una panoramica dei principali aspetti dell'accordo raggiunto:

- **Value for money** – L'accordo rafforza le tutele sul rapporto qualità-prezzo per gli investitori retail, richiedendo alle imprese di investimento retail di identificare, quantificare e valutare tutti i costi e le commissioni legati ai prodotti che raccomandano. Utilizzando standard e benchmark concordati, che verranno sviluppati dall'ESMA e dall'EIOPA, le imprese devono garantire che i costi siano giustificati e proporzionati; i prodotti che non rispettano questi requisiti non possono essere venduti.
- **Key Information Document (KID)** – Le regole migliorano anche la qualità e l'accessibilità delle informazioni standardizzate sui prodotti, inclusi i KID, per supportare decisioni di investimento informate. Modelli aggiornati saranno forniti dalle autorità di vigilanza europee e, entro 30 mesi dall'entrata in vigore delle nuove regole, i KID dovranno essere disponibili in formato leggibile da macchine per facilitarne il confronto e adeguarsi allo sviluppo digitale.
- **Client journey** – L'accordo introduce regole aggiornate per rafforzare la protezione degli investitori senza creare oneri eccessivi per le imprese di investimento e assicurative. Si sottolinea che i suitability test già effettuati dalle imprese secondo la legislazione vigente garantiscono che i prodotti siano coerenti con la situazione finanziaria e gli obiettivi dei clienti. Tuttavia, nel nuovo quadro semplificato, i consulenti che raccomandano prodotti diversificati, non complessi ed economici non dovranno più valutare la conoscenza e l'esperienza del cliente come parte del suitability test.
- **Inducement** – L'accordo rafforza le tutele contro i conflitti di interesse inasprendo le regole sugli inducement. Le imprese devono rendere chiari i costi degli inducement, garantire che portino un reale beneficio ai clienti e agire sempre nel loro interesse. Il pacchetto preserva inoltre il diritto degli Stati membri di imporre un divieto totale sugli inducement, se lo desiderano.
- **Alfabetizzazione finanziaria e “finfluencers”** – L'accordo introduce misure per rafforzare l'alfabetizzazione finanziaria, incoraggiando gli Stati membri ad aiutare i cittadini a comprendere meglio i rischi e i benefici degli investimenti e a valutare criticamente i consigli finanziari ricevuti. Viene richiesto che le comunicazioni di marketing delle imprese siano chiare, corrette e non fuorvianti, con particolare attenzione ai cosiddetti “finfluencers” che offrono consigli finanziari potenzialmente superficiali sui social media.
- **Clienti professionali** – Le regole aggiornate consentiranno a un maggior numero di investitori retail di qualificarsi come “clienti professionali”, che necessitano di un livello di protezione inferiore rispetto agli investitori retail tipici. Per essere classificati come clienti professionali, gli individui devono soddisfare due dei tre criteri seguenti:
 - **avere un certo livello di attività di trading** – gli investitori devono aver completato 15 transazioni significative negli ultimi tre anni, 30 transazioni nell'ultimo anno o 10 transazioni superiori a €30.000 in società non quotate negli ultimi cinque anni (rispetto all'attuale requisito di 10 transazioni per trimestre nell'ultimo anno);
 - **possedere un portafoglio medio superiore a €250.000 negli ultimi tre anni** (ridotto rispetto agli attuali €500.000);
 - **aver acquisito esperienza nel settore finanziario o istruzione/formazione adeguate** che dimostrino capacità di valutazione del rischio (si segnala che il criterio di istruzione/formazione non può essere combinato con il criterio del portafoglio).

Alcuni manager e direttori di società finanziarie e dipendenti qualificati di AIFM saranno automaticamente considerati clienti professionali.

Per quanto riguarda i **next steps**, i testi giuridici definitivi sono ancora in fase di finalizzazione, con lavori tecnici previsti fino ai primi mesi del 2026. Una volta finalizzati, i testi dovranno essere ratificati sia dal Parlamento europeo sia dal Consiglio prima della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE. Dopo la pubblicazione, gli Stati membri avranno 24 mesi per recepire le nuove regole. Le regole entreranno in vigore 30 mesi dopo la pubblicazione, ad eccezione delle disposizioni PRIIPs, che si applicheranno 18 mesi dopo la pubblicazione.

Euro digitale – Consiglio dell'UE adotta approccio generale

Il 19 dicembre, il Consiglio dell'UE ha raggiunto il suo approccio generale in merito alla proposta di regolamento che definisce il quadro giuridico per la potenziale emissione di un euro digitale, alla proposta volta a tutelare il ruolo del contante nell'UE e a quella sulla fornitura di servizi in euro digitale da parte di fornitori di servizi di pagamento non appartenenti all'area euro. L'approccio generale costituisce la posizione negoziale del Consiglio per i futuri negoziati interistituzionali (triloghi).

Di seguito i principali punti del testo concordato:

- **Limiti all'importo totale di euro digitale** - Per evitare che l'euro digitale venga utilizzato come riserva di valore e per prevenire effetti sulla stabilità finanziaria, il testo prevede limiti all'importo totale di euro digitale che può essere detenuto in un dato momento su conti digitali online e in portafogli digitali. Tali limiti saranno fissati dalla BCE, ma dovranno rispettare un tetto complessivo concordato dal Consiglio, che sarà riesaminato almeno ogni due anni.
- **Costi e accessibilità** - I prestatori di servizi di pagamento non potranno addebitare costi ai consumatori per alcuni servizi obbligatori, come l'apertura e la chiusura dei conti, l'esecuzione di transazioni di pagamento in euro digitali dal proprio conto o portafoglio, o l'alimentazione e il disinvestimento dei conti o portafogli in euro digitali con fondi provenienti da altri conti di deposito presso lo stesso prestatore di servizi di pagamento. Tuttavia, alcuni servizi a valore aggiunto potranno essere soggetti a commissioni. Il testo definisce inoltre un quadro volto a garantire che i fornitori di interfacce e servizi per l'euro digitale dispongano dell'accesso necessario all'hardware e al software dei produttori di dispositivi mobili, al fine di assicurare un accesso equo.
- **Remunerazione dei prestatori di servizi di pagamento (PSP)** - Durante un periodo transitorio di almeno cinque anni, le commissioni di interscambio e quelle applicate agli esercenti saranno soggette a un tetto massimo basato sulle commissioni previste per mezzi di pagamento comparabili. Al termine del periodo transitorio, i massimali delle commissioni saranno fissati sulla base dei costi effettivi associati all'euro digitale.
- **Rafforzare lo status di corso legale del contante in euro** - Il Consiglio indica la volontà di vietare di fatto il rifiuto del contante da parte di commercianti o fornitori di servizi, con alcune eccezioni, in particolare per i pagamenti di beni o servizi acquistati a distanza, inclusi quelli online, e per i punti vendita non presidiati. Le imprese possono tuttavia continuare a indicare una preferenza per i pagamenti con carta o digitali.
- **Monitoraggio** - Il mandato negoziale del Consiglio richiede agli Stati membri dell'UE di monitorare l'accettazione del contante e di garantire l'accesso al contante su tutto il loro territorio sulla base di indicatori comuni e nazionali, adottando misure correttive ove necessario.
- **Crisi** - Infine, gli Stati membri sono tenuti a predisporre un piano di resilienza del contante o misure equivalenti per far fronte a situazioni di interruzioni diffuse e gravi della continuità dei mezzi di pagamento elettronici.

In merito ai **next steps**, una volta che anche il Parlamento avrà adottato la propria posizione negoziale, i negoziati interistituzionali potranno avere inizio, con l'obiettivo di raggiungere un testo finale di compromesso. Una volta che la proposta per istituire il quadro giuridico sarà stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, spetterà in ultima analisi alla BCE decidere se emettere l'euro digitale. La BCE ha recentemente indicato che l'euro digitale potrebbe essere operativo entro il 2029.

Quadro europeo sulle cartolarizzazioni – Consiglio dell'UE adotta approccio generale

Il 19 dicembre, il Consiglio UE ha adottato l'approccio generale sulle due proposte inerenti alla revisione del quadro sulle cartolarizzazioni.

Si ricorda che questa revisione include modifiche mirate al Regolamento UE sui requisiti prudenziali e al Regolamento sulle cartolarizzazioni. Di seguito i punti principali dell'approccio generale:

- **Requisiti patrimoniali e gestione del rischio** – Un elemento centrale della posizione del Consiglio riguarda la ricalibrazione dei requisiti patrimoniali per gli investimenti delle banche in diverse tipologie di cartolarizzazioni, in maniera sensibile al rischio. Le cartolarizzazioni a basso rischio beneficiano di requisiti patrimoniali significativamente inferiori rispetto alla situazione attuale, mentre le cartolarizzazioni più rischiose mantengono i requisiti ai livelli precedenti. In questo modo, il Consiglio cerca di incentivare investimenti sicuri senza compromettere la protezione contro rischi più elevati.
- **Categorie di cartolarizzazioni e incentivi STS** – Il Consiglio mantiene la categoria proposta dalla Commissione di cartolarizzazioni più sicure e “resilienti”. Quando combinata con l'etichetta già consolidata Semplice, Trasparente e Standardizzata (STS) per i pacchetti di cartolarizzazione, questa categoria offrirà risparmi di capitale maggiori con incentivi aggiuntivi per pratiche di mercato sicure.
- **Riduzione degli oneri amministrativi e semplificazione** – Il Consiglio riduce gli oneri amministrativi rispetto alla normativa attuale e semplifica la vita agli investitori negli sforzi di conformità STS. La posizione consente che le valutazioni vengano effettuate da verificatori terzi, riducendo gli oneri temporali e la duplicazione delle attività, rendendo l'intero quadro più praticabile e attraente per i partecipanti al mercato. Allo stesso modo, il Consiglio elimina le sanzioni amministrative proposte per gli investitori istituzionali, considerandole ridondanti.
- **Misure sul lato della domanda** – Il Consiglio aumenta il limite di investimento per le società di investimento collettivo in valori mobiliari (UCITS), permettendo loro di acquisire fino al 50% dei titoli in una singola cartolarizzazione pubblica, rispetto all'attuale limite del 10%. Ciò stimolerà la liquidità del mercato e la partecipazione degli investitori al mercato delle cartolarizzazioni.

Requisiti per pool di prestiti alle PMI e integrazione del mercato – Introducendo maggiore prudenza, il Consiglio rafforza i requisiti di omogeneità per i pool di prestiti alle PMI che richiedono l'etichetta STS, pur consentendo espressamente a tali pool di includere prestiti alle PMI provenienti da più Stati membri, avanzando così gli obiettivi chiave di integrazione del mercato della SIU.

- **Salvaguardie** – Rispetto alle proposte della Commissione, il Consiglio introduce inoltre ulteriori salvaguardie legate alla conformità STS quando assicuratori, o riassicuratori indiretti, forniscono protezione del credito non finanziata in cartolarizzazioni sintetiche. Consente inoltre alle cartolarizzazioni di finanziamenti di progetti in fase pre-operativa di qualificarsi per l'etichetta STS.
- **Emittenti di paesi terzi e trasparenza** – Il mandato del Consiglio permette agli emittenti di paesi terzi di usare formati di divulgazione alternativi rispetto ai modelli attuali, a condizione che forniscano agli investitori dell'UE le stesse informazioni sostanziali che gli emittenti UE devono fornire secondo il

regolamento sulle cartolarizzazioni. Questo approccio preserva la parità di condizioni, riduce le frizioni operative e incoraggia i flussi di capitale in entrata e in uscita tra UE e paesi terzi.

Quanto ai **next steps**, l'approccio generale costituisce il mandato negoziale del Consiglio per i futuri negoziati con il Parlamento europeo.

GUUE – pubblicazione Regolamento di esecuzione e Regolamento delegato su verificatori esterni che integrano il Regolamento sui green bonds

Il 30 dicembre sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il **Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2179** e il **Regolamento delegato (UE) 2025/2180**. Entrambi integrano le disposizioni del **Regolamento (UE) 2023/2631 sulle obbligazioni verdi europee** e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (c.d. green bonds).

In particolare, si segnala che:

- il [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2025/2179](#) stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/2631 per quanto riguarda moduli standard, modelli e procedure per la presentazione di informazioni per una domanda di registrazione in qualità di verificatore esterno per le obbligazioni verdi europee;
- il [Regolamento delegato \(UE\) 2025/2180](#) introduce norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni per la registrazione dei verificatori esterni. Tali norme specificano i criteri per stabilire il livello di reputazione dell'alta dirigenza e dei membri del consiglio di amministrazione di un verificatore esterno richiedente; il livello di competenze, qualifiche professionali ed esperienza dell'alta dirigenza e dei membri del consiglio di amministrazione; la valutazione di una gestione sana e prudente da parte dei verificatori esterni; la valutazione della gestione dei conflitti di interessi e della capacità dei prestatori di servizi terzi di svolgere attività di valutazione.

Quanto ai **next steps**, i due regolamenti entreranno in vigore il *ventesimo giorno successivo* alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applicheranno a decorrere da tale data.

Consultazioni

Commissione europea - consultazione pubblica su riforma quadro cartolarizzazioni

Il 15 dicembre, la Commissione europea ha avviato una [consultazione pubblica](#) sulla revisione del quadro sulle cartolarizzazioni. Il termine per rispondere alla consultazione è il 9 febbraio 2026.

L'iniziativa, che fa seguito alla proposta presentata dalla Commissione europea il 17 giugno 2025, intende procedere a una revisione globale del quadro sulle cartolarizzazioni, compresi gli elementi non prudenziali (come la trasparenza, il dovere di diligenza, ecc.) e i requisiti prudenziali (sia per le banche che per gli assicuatori).

Per quanto riguarda i **next steps**, tutti i commenti ricevuti saranno inseriti in una sintesi redatta dalla Commissione europea e verranno presentati al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di alimentare il dibattito legislativo.

Commissione europea – due consultazioni su Master Regulation e Master Directive (Pacchetto integrazione del mercato, MIP)

Il 15 dicembre, la Commissione europea ha avviato due consultazioni sul Pacchetto integrazione del mercato (Market Integration Package – MIP), l'iniziativa presentata lo scorso 4 dicembre che mira a creare un sistema finanziario europeo più integrato, efficiente e competitivo, rimuovendo gli ostacoli che ne limitano il pieno potenziale. La scadenza per l'invio dei contributi è fissata al 9 febbraio 2026.

In particolare, si segnala che:

- una [consultazione](#) riguarda la proposta di regolamento (Master Regulation) volta a modificare 14 regolamenti, tra cui: il regolamento dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA); il regolamento sulle infrastrutture dei mercati europei (EMIR); il regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR); il regolamento sui depositari centrali di titoli (CSDR); il regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCAR); il regolamento sulla distribuzione transfrontaliera dei fondi (CBDR); il regolamento sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFTR); il regolamento sulle agenzie di rating del credito (CRAR); il regolamento europeo sui green bond (regolamento EuGB); il regolamento sul rating ambientale, sociale e di governance (ESG);
- l'altra [consultazione](#) verte sulla proposta di direttiva (Master Directive), la quale mira a modificare la direttiva sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); la direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD); e la direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID).

Quanto ai **next steps**, i commenti ricevuti confluiranno in una sintesi elaborata dalla Commissione europea, che sarà trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di alimentare il dibattito legislativo.

Commissione europea – consultazione su proposta di revisione SFDR

Il 15 dicembre, la Commissione europea ha avviato una [consultazione](#) sulla proposta di revisione del Regolamento sull'informativa sulla finanza sostenibile (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR), finalizzata a ridurre e razionalizzare gli obblighi di informativa a carico dei fornitori di prodotti finanziari. La scadenza per la presentazione dei contributi è fissata al 9 febbraio 2026.

L'iniziativa mira a rivedere il quadro normativo dell'UE in materia di informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, con l'obiettivo di semplificarne l'impostazione, migliorarne la fruibilità e prevenire il fenomeno del greenwashing. Nel complesso, le modifiche proposte dovrebbero rafforzare il ruolo dell'UE nella finanza sostenibile e la competitività del settore finanziario europeo. Inoltre, la revisione è intesa a favorire una maggiore partecipazione degli investitori retail ai mercati dei capitali dell'UE, in linea con gli obiettivi dell'Unione dei risparmi e degli investimenti (SIU), contribuendo ad aumentare i flussi di capitale verso attività e obiettivi sostenibili.

Per quanto riguarda i **next steps**, i contributi ricevuti verranno inclusi in una sintesi che la Commissione europea intende elaborare e trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio, al fine di sostenere il dibattito legislativo.

Eventi

Eurogruppo

In data 19 gennaio 2026 si riuniranno i ministri dell'economia e delle finanze dell'UE della zona euro.

Consiglio economia e finanza

In data 20 gennaio 2026 si svolgerà la riunione dei ministri dell'economia e delle finanze dell'UE.

